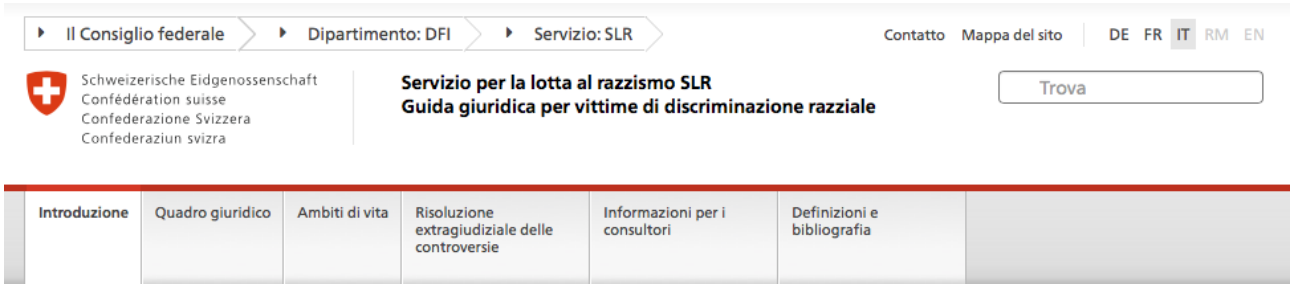

Osservazioni e violenza razziste

Esempio: *Un viandante, passando davanti a un'area di transito, insulta un gruppo di Jenisch svizzeri: «Sempre gli stessi* problemi con voi altri zingari!»

Se nomadi vengono insultati per il loro modo di vita con ingiurie orali o scritte o segni e gesti oltraggiosi o aggrediti fisicamente da privati cittadini, si è in presenza di una violazione del principio della protezione della personalità sancito dal diritto civile (art. 28 CC).

A seconda delle circostanze possono configurarsi anche un delitto contro l'onore (art. 177 CP) o una lesione personale (art. 122 segg. CP) penalmente perseguibili. Se al fatto hanno inoltre assistito più persone tra le quali non sussiste un rapporto di fiducia personale, può configurarsi oltre alle fattispecie citate anche una violazione della norma penale contro il razzismo ([POPUP145art. 261bis CP).

Le autorità sono per altro vincolate al divieto di discriminazione costituzionale secondo l' art. 8 cpv. 2 Cost. e al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 2cpv. 1 CC).

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

In caso di violenza è consigliabile contattare direttamente un servizio di aiuto alle vittime di reati.

Consultori specializzati

Modi di procedere e vie legali